Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 116° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 22 marzo 1975 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1975, n. **50**.

Norme dirette ad accelerare la costruzione di centrali elettriche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme dirette ad accelerare la costruzione di centrali elettriche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Alla legge 18 dicembre 1973, n. 880, sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma dell'art. 2 è aggiunto « sentito il CNEN »;

nel primo comma dell'art. 3, dopo l'inciso « d'intesa con i comuni interessati e sentito l'ENEL » è aggiunto: « e, nel caso di centrali elettronucleari, anche il CNEN »;

dopo il terzo comma dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« Dopo che sia stata determinata la localizzazione dell'impianto a norma dei commi precedenti il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede ad acquisire, sull'ubicazione delle centrali elettronucleari, il parere del CNEN ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sulla base dell'istruttoria tecnica prevista dagli articoli 39 e 40 del decreto stesso »;

al quinto comma dell'art. 3 è aggiunto quanto segue:

« Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l'ENEL versa per una sola volta al comune nel quale deve installare l'impianto una somma fino a un massimo di L. 2000 al Kw di potenza nominale installata dei gruppi generatori. Nel caso in cui i comuni interessati siano più di uno la somma predetta è ripartita proporzionalmente con decreto del presidente della regione nella quale è installato lo impianto, sentiti, ove necessario, i presidenti delle altre regioni interessate. Analogamente provvede la regione nel caso in cui sia necessario destinare parte dei contributi ad opere di urbanizzazione da realizzare a cura della regione stessa o delle province. Il pagamento della somma è effettuato gradualmente in relazione allo stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione »;

l'ultimo comma dell'art. 3 è sostituito dai seguenti:

L'art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, si applica anche alle opere costruite dall'ENEL in esecuzione dei programmi previsti nell'articolo 2 della presente legge.

Qualora all'atto della presentazione, da parte dell'ENEL, a norma del secondo comma del citato articolo 29, del progetto localizzato il comune non abbia ancora adottato la variante e sia già decorso il termine

di cui al precedente quinto comma, l'accertamento demandato al Ministero dei lavori pubblici è effettuato sulla base della decisione della regione o della deliberazione del CIPE. L'accertamento stesso è effettuato sulla base della variante adottata dal comune anche in mancanza dell'approvazione da parte della regione, qualora questa non sia intervenuta entro 60 giorni da specifica richiesta effettuata dal Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1975

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — GUI — BUCALOSSI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 28

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1975, n. **51.**

Disposizioni urgenti in materia di servizi di telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Rilevata la necessità e l'urgenza di assicurare la continuità dei servizi pubblici radiotelevisivi;

Rilevata l'urgenza di adeguare la vigente disciplina legislativa sulle telecomunicazioni ai principi indicati nelle sentenze n. 225 e n. 226 del 10 luglio 1974 della Corte costituzionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Appartengono in esclusiva allo Stato i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo.

Sono soggetti ad autorizzazione, da rilasciarsi in base alle norme stabilite in apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'installazione e l'esercizio di:

a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;

b) impianti locali monocanali di diffusione sonora e televisiva via cavo.

Art. 2.

Le norme contenute nell'art. 183 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano anche ai servizi di radiodiffusione circolare.

Art. 3.

Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione o l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 184 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave:

1) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali o impianti locali monocanali di diffusione sonora e televisiva via cavo senza avere la prescritta autorizzazione.

Il contravventore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto nella determinazione del canone delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.

Art. 4.

Dal 1° dicembre 1974 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dei servizi pubblici radiotelevisivi sono prorogate la convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica già prorogate fino alla data del 30 novembre 1974 dal decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 245, ad eccezione della condizione prevista nell'ultimo periodo dell'art. 6 della convenzione aggiuntiva, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782, che perde effetto dal 23 gennaio 1975. Gli attuali amministratori della concessionaria rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.

Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dei servizi pubblici radiotelevisivi, la società Sipra può assumere nuovi contratti per pubblicità non radiofonica o televisiva per un importo complessivo, rapportato ad un anno, non superiore al 10 per cento dell'importo del fatturato del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o televisivi. Il Ministro per le partecipazioni statali vigila sull'osservanza del predetto limite del 10 per cento e, sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, adotta i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 5.

E' consentito l'esercizio di impianti sonori e televisivi via cavo monocanali e di ripetitori via etere privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, già installati sul territorio nazionale alla data di entrata

in vigore del presente decreto, a condizione che i titolari comunichino al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro trenta giorni da tale data, l'esistenza degli impianti stessi e le loro caratteristiche tecnico-operative, obbligandosi a non apportare a queste ultime alcuna modifica fino al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 e, ad eccezione degli impianti ripetitori di programmi nazionali, a non trasmettere messaggi pubblicitari.

In caso di inadempimento a quanto prescritto dal comma precedente si applicano, nei confronti dei trasgressori, le sanzioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

Le azioni della società concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare appartenenti a soggetti privati sono trasferite di diritto all'Istituto per la ricostruzione industriale con effetto dal 1° dicembre 1974.

Il relativo indennizzo è corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

La misura del rimborso forfettario annuo previsto per le trasmissioni radiofoniche da Radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero delle ore di trasmissione con la inclusione nei programmi de « L'ora della Venezia Giulia », viene elevata a lire 250 milioni l'anno, oltre l'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1973.

La predisposizione di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi e le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate con apposite convenzioni tra la società concessionaria e le competenti amministrazioni dello Stato da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le trasmissioni radiofoniche speciali a onde corte per l'estero sono regolate secondo le modalità e le condizioni previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703.

La somma di lire 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974 e 2973 dell'anno finanziario 1975, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri pregressi delle speciali trasmissioni da Radio Trieste e da Bolzano effettuate rispettivamente nel periodo 1968-72 ed in quello 1966-72.

Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle stesse trasmissioni da Radio Trieste, per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del cap. 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Ai nuovi o maggiori oneri per le convenzioni relative ai programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi si provvede con utilizzo di proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1975

LEONE

MORO — ORLANDO — COLOMBO — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 27

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Nomina del presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre nominare il presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1974 con il quale l'on. avv. Giuseppe Cerami è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Il comitato generale preposto alla Direzione delle lotterie nazionali, giusta l'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, è presieduto dall'on. avv. Giuseppe Cerami, Sottosegretario di Stato alle finanze.

Roma, addì 18 dicembre 1974

(2167) *Il Ministro:* VISENTINI

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1975.

Modalità per la corresponsione dell'aiuto comunitario per la raffinazione dello zucchero greggio prodotto nei Dipartimenti francesi d'oltremare.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo delle Comunità economiche europee;

Visto il regolamento (CEE) n. 1009/67 adottato il 18 dicembre 1967 dal Consiglio delle Comunità europee, e successive modifiche ed aggiunte, concernente la organizzazione comune del mercato dello zucchero;

Visto il regolamento (CEE) n. 239/73 adottato il 31 gennaio 1973 dal Consiglio delle Comunità europee

recante, fra l'altro, misure destinate a facilitare lo smercio dello zucchero prodotto nei Dipartimenti francesi d'oltremare;

Visto il regolamento (CEE) n. 689/73 adottato il 9 marzo 1973 dalla commissione delle Comunità europee che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione della sovvenzione prevista per la raffinazione dello zucchero greggio prodotto nei Dipartimenti francesi d'oltremare;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, concernente, fra l'altro, l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare l'art. 12;

Visto il testo unico delle leggi doganali approvato con decreto presidenziale 23 gennaio 1973, n. 43;

Decreta:

Art. 1.

La richiesta di trasformazione dello zucchero greggio in zucchero bianco da ammettere alla sovvenzione, di cui al regolamento (CEE) n. 239/73 del 31 gennaio 1973, con le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 689/73 del 9 marzo 1973, deve essere presentata al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Detta richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante che trattasi di zucchero greggio prodotto nei Dipartimenti francesi d'oltremare.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguite le necessarie modalità di controllo per la raffinazione, rilascerà apposito certificato nel quale devono essere indicati i quantitativi di zucchero greggio sottoposti a detta raffinazione e il periodo di tempo nel quale quest'ultima è avvenuta.

Art. 2.

Per ottenere la sovvenzione di cui al precedente articolo l'interessato deve presentare istanza, corredata del certificato relativo all'avvenuta raffinazione, all'intendenza di finanza di Roma - Ufficio centralizzato prelievi.

Art. 3.

La sovvenzione di cui all'art. 1 è concessa per i quantitativi di zucchero greggio raffinato in Italia a partire dal 1° luglio 1973.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(2371)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Redona di Bergamo, gruppo Pirelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Redona di Bergamo, gruppo Pirelli, con effetto dal 5 febbraio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Redona di Bergamo, gruppo Pirelli, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2336)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Redona di Bergamo, gruppo Pirelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Redona di Bergamo, gruppo Pirelli, con effetto dal 5 febbraio 1973;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare gli altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Redona di Bergamo, gruppo Pirelli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2337)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1975.

Proroga dei termini fissati dal decreto ministeriale 23 ottobre 1974, concernente l'utilizzazione degli apparecchi radioelettrici portatili di debole potenza.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 334 del codice p.t., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni di Ginevra (Unione internazionale delle TLC - 1968) con il quale viene stabilita, all'art. 5, sezione IV, la ripartizione delle frequenze in ambito mondiale;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974) sulla utilizzazione degli apparecchi radioelettrici di debole potenza di tipo portatile, per gli scopi di cui all'art. 334 del codice p.t.;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 23 ottobre 1974;

Decreta:

Articolo unico

Ferme rimanendo le disposizioni di cui agli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 23 ottobre 1974, il termine previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale medesimo è prorogato al 31 dicembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1975

Il Ministro: ORLANDO

(2372)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1975.

Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria (International Evangelical Church and Missionary Association).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la richiesta in data 12 novembre 1974, prodotta ai sensi dell'art. 5 della legge medesima dalla Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria (International Evangelical Church and Missionary Association), associazione di culto acattolico dotata di personalità giuridica in base alle leggi dello Stato della California (U.S.A.), con sede principale in Los Angeles (California) e sede secondaria a Roma, via Chiovenda n. 57;

Considerato che il consiglio direttivo, rappresentato dal suo presidente, è l'organo della Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria, cui compete il rilascio delle attestazioni previste dall'art. 5, punto 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto il verbale in data 7 marzo 1975 relativo alle intese raggiunte, ai termini dell'art. 5, comma secondo, della legge n. 903 sopra menzionata, con il presidente della Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto della Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria (International Evangelical Church and Missionary Association) con le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al fondo di previdenza, per ogni ministro di culto della Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria (International Evangelical Church and Missionary Association) deve essere esibita, a cura del consiglio direttivo, la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza in Italia;

d) certificato del consiglio direttivo attestante l'avvenuta nomina del ministro di culto, con l'indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero in Italia.

Art. 3.

Il consiglio direttivo della Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria trasmette alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:

a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dall'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità, per cessazione del ministero in seno alla Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria, per perdita della cittadinanza italiana, per cessazione della residenza in Italia o per avvenuto decesso.

Art. 4.

Il versamento dei contributi di cui all'art. 6 della sopra citata legge viene effettuato dai singoli ministri di culto iscritti al fondo direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma, in rate trimestrali posticipate.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il consiglio direttivo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidità, la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge e, nel caso in cui l'iscritto continui l'attività di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità, la dichiarazione che l'attività medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo quinto comma.

Art. 6.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, comma terzo, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazio-

nale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell'assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.

Il ministro di culto pensionato o il superstite avente diritto a pensione di reversibilità, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al fondo.

Art. 7.

Le quote di pensione che, ai sensi dell'art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto o dell'avente diritto a pensione di reversibilità, anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell'art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.

Art. 9.

Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1975

Il Ministro: GUI

(2343)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1975.

Applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria (International Evangelical Church and Missionary Association).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 669, contenente norme sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose;

Visti gli articoli 5, secondo comma, e 6, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Vista la richiesta pervenuta dalla Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria (International Evangelical Church and Missionary Association), associazione di culto acattolico dotata di personalità giuridica in base alle leggi dello Stato della California (U.S.A.), con sede principale in Los Angeles (California) e sede secondaria a Roma, via Chiovenda n. 57;

Considerato che il consiglio di amministrazione è l'organo direttivo e rappresentativo della Chiesa predetta, cui compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 28 luglio 1967, n. 669;

Visto il verbale in data 7 marzo 1975 relativo alle intese raggiunte ai termini del combinato disposto dagli articoli 6, ultimo comma, e 5, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto della Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria (International Evangelical Church and Missionary Association), anche se essi vengono inviati dalle loro chiese in missione all'estero, conservandosi, in tal caso, la normativa vigente per le generalità degli assistiti presso l'Istituto nazionale assistenza malattie - I.N.A.M.

Art. 2.

Agli assicurati, siano essi non pensionati o pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903), e ai loro familiari viventi a carico competono le seguenti forme di assistenza: medico-generica, specialistica-ambulatoriale ivi compresa l'assistenza ostetrica, farmaceutica, ospedaliera, integrativa ordinaria e straordinaria di carattere sanitario, con esclusione, limitatamente alla categoria dei pensionati, delle colonie marine e montane.

Art. 3.

Entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il consiglio direttivo della Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria (International Evangelical Church and Missionary Association) trasmette alla sede centrale e alla sede provinciale competente dell'I.N.A.M. gli elenchi nominativi dei ministri di culto della Chiesa stessa rientranti nel campo di applicazione della legge predetta, divisi per comune di residenza e distinti tra pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903) e non pensionati, indicando nei medesimi elenchi i dati occorrenti alla identificazione degli aventi diritto alla assistenza malattie.

Il consiglio direttivo, inoltre, porta a conoscenza dell'I.N.A.M., entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni che intervengano negli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute a pensionamento ed a trasferimento del ministro di culto da un comune ad un altro.

L'accertamento del diritto di assistenza per i familiari del ministro di culto viventi a carico viene operato dalla sede provinciale competente dell'I.N.A.M. in base alle norme vigenti per la generalità degli assicurati.

Art. 4.

Il versamento del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della sopra citata legge 28 luglio 1967, n. 669, viene effettuato da parte dei singoli ministri di culto direttamente alle competenti sedi provinciali dell'I.N.A.M. entro trenta giorni dal compimento di ciascun bimestre solare.

Art. 5.

L'iscrizione dei ministri di culto della Chiesa evangelica internazionale e Associazione missionaria presso l'I.N.A.M. per l'assistenza di malattie ha luogo a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla stessa data decorre l'obbligo del versamento del contributo all'I.N.A.M. e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli iscritti e dei loro familiari viventi a carico.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1975

Il Ministro: GUI

(2344)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1975.

Nuove misure dei diritti e degli emolumenti dovuti all'Automobile club d'Italia per le formalità da eseguirsi nel pubblico registro automobilistico e per il rilascio dei relativi certificati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni d'attuazione e transitorie del citato regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 700, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1947, che approva le nuove tariffe dei diritti e degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1947, che approva le nuove tariffe dei diritti e degli emolumenti predetti;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1953, recante l'approvazione della tabella dei diritti e degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1966, che approva la nuova tariffa dei diritti e degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1971, che approva la nuova tariffa dei diritti e degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1973, recante l'approvazione della tariffa dei diritti ed emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico;

Decreta:

E' approvata l'acclusa tabella che stabilisce l'ammontare dei diritti e degli emolumenti da corrispondere all'Automobile club d'Italia per le formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico e per il rilascio dei relativi certificati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1975

Il Ministro: VISENTINI

TABELLA DEI DIRITTI E DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AGLI UFFICI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Art. 1.

Prima iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico:

a) autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilabili ovvero rimorchi, per ogni formalità . . . . L. 1.640

b) motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilabili, per ogni formalità . . » 1.010

c) trattrici agricole, per ogni formalità . . » 500

Art. 2.

Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione:

a) per gli autoveicoli indicati all'art. 1, lettera *a*), per ogni formalità . . . . L. 1.640

b) per i motocicli, motocarrozzette, ecc. indicati all'art. 1, lettera *b*), per ogni formalità . . . » 1.010

c) per le trattrici agricole, per ogni formalità » 500

Art. 3.

Annotazione dei trasferimenti di proprietà:

a) per ogni formalità . . . . L. 1.500

b) radiazioni, qualunque sia la specie degli autoveicoli, per ogni formalità . . . . » 340

Art. 4.

Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario:

per ogni formalità . . . . L. 500

Art. 5.

Annotazione della costituzione di una garanzia sull'autoveicolo iscritto:

a) se l'ammontare del credito garantito non supera L. 500.000, per ogni formalità . . . . . . L. 1.500

aa) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali . . . . » 2.080

b) se l'ammontare del credito garantito supera L. 500.000 e sino a L. 1.000.000, per ogni formalità . » 3.020

bb) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali . . . . » 4.150

c) se l'ammontare del credito garantito supera L. 1.000.000, per ogni formalità . . . . » 3.750

cc) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali . . . . » 5.490

Art. 6.

Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia, della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita:

per ogni formalità . . . . L. 500

Art. 7.

Ispezione del pubblico registro automobilistico:

per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo . . . . L. 310

Art. 8.

Ispezione dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentisi ad un solo autoveicolo:

per ogni ispezione . . . . . . L. 310

Art. 9.

Copia delle iscrizioni e delle annotazioni riferentisi ad un autoveicolo, certificata conforme dal conservatore del pubblico registro automobilistico:

per ogni copia rilasciata con un solo articolo . L. 500

per ogni altro articolo . . . . . » 220

Art. 10.

Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo:

per ogni certificato . . . . . L. 390

Art. 11.

Copia integrale autentica del foglio del pubblico registro automobilistico, rilasciata ai fini del trasferimento dell'iscrizione, compresi il diritto di scritturazione e le spese postali di spedizione:

per ogni copia . . . . L. 1.350

Art. 12.

Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del pubblico registro automobilistico:

a) diritto fisso per ciascun atto . . L. 500

b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione . . . » 220

Art. 13.

Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine depositati in originale negli archivi del pubblico registro automobilistico:

a) diritto fisso per ogni copia . . . . L. 310

b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione . . . . » 220

Art. 14.

Trascrizione e cancellazione di sentenza dichiarativa di fallimento, di decreto di ammissione al concordato preventivo, di decreto di ammissione all'amministrazione controllata:

per ogni formalità . . . . . L. 1.350

Art. 15.

Annotazione sulla carta di circolazione del trasferimento di proprietà o di residenza:

per ogni formalità . L. 290

Art. 16.

Rilascio dell'estratto della carta di circolazione . L. 290

Art. 17.

Stampati in uso esclusivo al pubblico registro automobilistico:

a) note, fogli complementari, copie autentiche, estratti cronologici, certificati negativi, per ogni stampato . . . . L. 110

b) modulo I.G.F. 35, moduli 6, 6-*A*, 6-*B*, 6-*C* . . » 90

Art. 18.

Iscrizione della proprietà, rinnovazione dell'iscrizione, annotazione dei trasferimenti di proprietà e radiazione di autoveicolo:

diritto fisso di statistica per ciascuna formalità L. 260

Art. 19.

Diritto fisso di urgenza . . . . L. 500

Roma, addì 15 marzo 1975

Il Ministro: VISENTINI

(2429)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1975.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9 % di scadenza 1° aprile 1979.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 dicembre 1974, n. 692, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1975, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1975, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame delle assemblee legislative;

Visto l'art. 165 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975, concernente la facoltà del Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1975 buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, da utilizzare, fra l'altro, anche per il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1975;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni giusta nota n. 32268 del 20 marzo 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° aprile 1979, per un importo, in valore nominale, di lire mille miliardi, ripartiti in cento serie di dieci miliardi ciascuna. L'interesse annuo del 9% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° ottobre e al 1° aprile di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire novantasei per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

L'emissione è destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1975, e per la rimanenza alla sottoscrizione in contante.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1975, hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 9% - 1979 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1975, si effettua per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° aprile 1975; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di lire quattro per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 1° aprile 1975 e termineranno il successivo 16 maggio.

Contemporaneamente al rinnovo si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni versati.

In ogni caso i buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1975, rinnovati conservano il diritto ai premi non riscossi, purchè non prescritti.

Art. 4.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'Amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, saranno corrisposte alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 per cento e una provvigione di garanzia dello 0,50 per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo. Tali provvigioni saranno attribuite, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

L'ammontare delle provvigioni sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 5.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni in contante sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma: in data 11 aprile 1975, per il controvalore di nominali lire 645 miliardi di nuovi buoni, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9% annuo, per il periodo dal 1° all'11 aprile 1975, con bonifico di 5 giorni; in data 13 giugno 1975, per il controvalore della quota nominale corrispondente all'importo dei buoni del Tesoro novennali 5% - 1° aprile 1975 non rinnovati, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9% annuo, per il periodo dal 1° aprile al 13 giugno 1975, con bonifico di 5 giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 6.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1975 al portatore saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati sono accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1975 nominativi dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari. Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di lire quattro per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 3, primo comma, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1975 rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 20 giugno 1975 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I buoni del Tesoro poliennali 9%, di scadenza 1° aprile 1979, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Art. 11.

I buoni del Tesoro poliennali 9%-1979 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1975 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 9%-1979 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 12.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 13.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria e di quelli consegnati per il rinnovo è, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 14.

I buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° aprile 1975, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante della direzione provinciale del tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contante di cui al precedente art. 5.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle norme da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1975
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 322

(2477)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco in foglia del raccolto 1974.

IL COMITATO TECNICO

della sezione specializzata per il tabacco di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3.

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente la attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme dei regolamenti (CEE) sul finanziamento della politica comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visti i regolamenti (CEE) riguardanti l'intervento nel settore del tabacco n. 1467/70 e n. 1468/70 del 20 luglio 1970, n. 1727/70 del 25 agosto 1970, n. 327/71 del 15 febbraio 1971, n. 1697/71 del 21 luglio 1971, n. 1134/74 del 29 aprile 1974 e modificato con i regolamenti n. 2496/74 e n. 2670/74;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1971 che prevede l'istituzione dei sistemi di controllo;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971 che fissa all'articolo 3, le modalità per l'acquisto del tabacco conferito all'organismo di intervento;

Vista la deliberazione in data 23 luglio 1974 con la quale il consiglio dell'amministrazione dell'A.I.M.A. nella composizione integrata ha delegato al comitato tecnico nominato con decreto ministeriale 10 febbraio 1971 anche per la commercializzazione del prodotto 1974 l'esercizio dei poteri di gestione afferenti ai compiti di intervento nel settore del tabacco greggio, in applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel settore del tabacco in foglia del raccolto 1974 regolandone altresì lo svolgimento, ai sensi delle norme regolamentari comunitarie e della legislazione nazionale;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere ad affidare ad assuntori il servizio di ricevimento e di conservazione del suddetto tabacco in foglia, procedendo ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 12 maggio 1966, n. 303 e dell'articolo 9 del decreto-legge n. 870 del 30 novembre 1970;

Ritenuto infine che, per quanto concerne l'affidamento delle operazioni di prima trasformazione e manipolazione del tabacco conferito all'intervento, si provvederà con successiva deliberazione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70;

Nell'adunanza del 6 marzo 1975;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nel settore dei tabacchi in foglia del raccolto 1974 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione. La commissione di cui all'art. 5 del disciplinare è formata da tre funzionari della sezione specializzata per il tabacco di cui uno con mansioni di segretario.

2. — Il compimento delle operazioni di cui al punto 1 per la parte afferente al ricevimento ed alla conservazione dei tabacchi e per la parte non assicurata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato come previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 870, è affidato dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, a enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni, ed occorrendo, ad altri operatori che dispongono di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. — L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di ricevimento e conservazione dei tabacchi è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, nella sede della sezione medesima in Roma, via Duccio Galimberti, 47, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al Presidente della A.I.M.A. e sottoscritta dal richiedente e, per le società o altre persone giuridiche, dal legale rappresentante dell'organismo stesso.

Nella domanda da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente e, per le società o altre persone giuridiche, la ragione e la denominazione sociale e il legale rappresentante;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nelle varie provincie.

L'ammissione è subordinata all'accertamento da parte di una commissione composta da tre funzionari della sezione specializzata, dei requisiti stabiliti dall'art. 8 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata per le ditte commerciali, di certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per le società o altre persone giuridiche di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha firmato la domanda per l'organismo richiedente, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

4. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, con contratto in cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'atto disciplinare.

Roma, addì 7 marzo 1975

p. *Il Ministro-presidente*: LOBIANCO

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni di intervento nel settore dei tabacchi greggi in foglia della produzione 1974 in attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70, e successive integrazioni e modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3 e del regolamento (CEE) n. 327/71 del 15 febbraio 1971.

Art. 1.

Per l'intervento nel settore dei tabacchi greggi in foglia della produzione 1974 i centri di raccolta ed i centri di prima trasformazione e di ammasso saranno dislocati nei territori delle seguenti provincie:

Centri di raccolta:

Pavia, Alessandria, Asti, Trento, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Udine, Piacenza, Ferrara, Forlì, Firenze, Pisa, Arezzo, Siena, Perugia, Terni, Pesaro, Ascoli Piceno, Viterbo, Roma, Frosinone, Pescara, Chieti, Isernia, Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Matera, Potenza, Cosenza, Palermo, Sassari.

Centri di prima trasformazione e di ammasso:

Alessandria, Pavia, Trento, Verona, Padova, Vicenza, Rovigo, Udine, Piacenza, Firenze, Arezzo, Ancona, Terni, Perugia, Viterbo, Frosinone, Latina, Roma, L'Aquila, Pescara, Chieti, Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Sassari.

Art. 2.

L'offerta di vendita all'intervento di tabacco greggio in foglia del raccolto 1974 deve essere presentata al competente ufficio periferico dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo dello offerente;

b) varietà del tabacco e anno di raccolta;

c) peso netto presunto del tabacco offerto e indicazione del peso di ciascun grado;
d) numero e qualità dei colli;
e) comune e contrada nella quale è stata effettuata la coltivazione;
f) luogo in cui trovasi il tabacco al momento dell'offerta;
g) centro di magazzinaggio provvisorio nel quale l'offerente chiede di consegnare il prodotto;
h) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare ed in particolare di quelle contenute nei successivi articoli 3, 4, 5, 12.

Le quantità di tabacco in foglia offerte all'intervento non possono essere inferiori ai kg 100.

I tabacchi in foglia offerti debbono essere presentati allestiti in balle provvisorie, in casse di filze e in fascicoli di foglie secondo le indicazioni del regolamento (CEE) n. 1134/74 del 29 aprile 1974 e cioè:

varietà Bright: balle provvisorie da kg 30/40. Umidità 16%;

varietà Burley
varietà Maryland — balle provvisorie da kg 30/40 oppure fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 19%;

varietà Kentucky, Moro di Cori
varietà Salento — in fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 23%;

varietà Nostrano, Resistente 142
varietà Gojano — in fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 22%;

varietà Beneventano: in fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 24%;

varietà Xanti-Yakà, Perustitza, Erzegovina e ibridi derivati: balle provvisorie di kg 15/20 o in casse di filze 30/40 kg. Umidità 17%;

varietà Round Tip - Sumatra e Scafati: in fascicoli di foglie. Umidità 22%;

varietà Brasile selvaggio: in fascicoli di foglie. Umidità 20%;

varietà Badischer Geudertheimer
varietà Forchheimer Havanna II *c*) — tabacco cernito in fascicoli. Umidità 26%;

varietà Paraguay e ibridi derivati
varietà Dragon Vert e ibridi derivati — foglie cernite a manocchi o a foglie sciolte orientate. Umidità 27%.

Le casse, le balle provvisorie o i fascicoli debbono contenere materiale uniforme per qualità e raccolta ed essere ben confezionate. Le casse, le tavolette ed i teli con cui è stato allestito il tabacco per la consegna all'intervento non saranno restituiti all'offerente.

Art. 3.

Ricevuta l'offerta l'A.I.M.A. tabacco:

1) accerta l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi offerti all'intervento:
a) siano di produzione comunitaria;
b) siano di varietà ammessa all'intervento;
c) siano presentati da chi non eserciti l'attività di trasformatore o nel caso che eserciti tale attività, solo prima che il tabacco sia stato posto sotto controllo ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1726/70;

2) accertata l'ammissibilità, comunica all'offerente ed allo assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio la data ed il luogo nel quale dovrà essere consegnato il tabacco offerto.

L'offerente-venditore trasporta a sua cura e spese il tabacco offerto scaricato sul piano di bilancia franco magazzino.

Art. 4.

All'entrata del tabacco nel locale di magazzinaggio provvisorio un funzionario dell'A.I.M.A. tabacco, alla presenza dell'offerente venditore, o di un suo rappresentante munito di regolare procura, e dell'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio, o di suo rappresentante:

1) accerta:
a) il peso lordo;
b) la tara degli involucri;
c) il peso netto,
del tabacco offerto all'intervento distintamente per grado.

L'accertamento del peso lordo si esegue pesando singolarmente o a gruppi tutti i ballotti provvisori distintamente per grado offerto.

L'accertamento della tara si esegue prelevando, in contraddittorio fra funzionario e venditore, l'imballaggio (tele, tavolette o casse) di un congruo numero di colli (almeno il 5%), se ne determina il peso e si calcola la tara media per balla o balletta.

Il peso netto risulta dalla differenza fra il peso lordo e la tara.

Il peso netto del tabacco presentato in casse di filze si ottiene pesando al lordo ciascuna cassa e detraendo il peso della cassa.

Nel caso di tabacco presentato a fascicoli di foglie se ne accerta il peso netto mediante la pesatura diretta dei fascicoli;

2) emette giornalmente bolletta definitiva per il numero dei colli e per il peso netto del prodotto introdotto, quando nella medesima giornata ha luogo consegna e definizione della perizia e bolletta provvisoria in tutti gli altri casi (mancata definizione della perizia nella giornata, introduzione parziale di una partita, mancato accordo finale in perizia, ritiro del prodotto da parte dell'offerente, etc.).

Art. 5.

Appena ultimata l'introduzione del tabacco offerto nel locale di magazzinaggio provvisorio (centro di raccolta), una commissione composta da funzionari designati dall'A.I.M.A. tabacco e l'offerente, o un suo rappresentante munito di regolare procura, procedono, redigendo un regolare verbale allo:

1) accertamento dell'accettabilità del tabacco offerto in ordine alla condizione che esso:
a) corrisponda alla varietà indicata nell'offerta;
b) sia classificabile in conformità delle caratteristiche specificate nell'allegato *A*;
c) non presenti alcuna delle caratteristiche indicate nell'allegato *B*;
d) abbia un tenore di umidità media che non superi di oltre il 3% l'umidità di cui all'art. 2.

Verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono alla:

2) valutazione della qualità e delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini dell'applicazione dei prezzi di intervento indicati nel regolamento (CEE) n. 1134/74 del 29 aprile 1974 e modificato con regolamenti (CEE) n. 2496/74 e n. 2670/74, riportato nel decreto del Ministro per l'agricoltura del 16 novembre 1974;

3) determinazione della misura percentuale delle detrazioni per tabacco con caratteristiche inferiori alle minime (fuori grado);

4) determinazione della misura percentuale dell'umidità che non deve eccedere il limite massimo del 3% di quella ammessa, come detto alla precedente lettera *d*).

Le determinazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) debbono essere ottenute attraverso l'esame di tutti i colli costituenti il grado in esame.

La determinazione di cui al punto 4) si ottiene attraverso la media di almeno tre esami effettuati su altrettanti campioni formati con foglie prelevate da almeno il 15% dei colli di ciascun grado.

I risultati dell'accertamento in ordine alla verifica di accettabilità di cui al punto 1) ed alla valutazione e determinazione di cui ai punti 2), 3) e 4) sono riportati in apposito verbale di presa in consegna.

Nel caso di mancato accordo su uno o più dei risultati delle operazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), le parti indicheranno sul verbale gli elementi sui quali è stato raggiunto l'accordo e quelli sui quali non è stato raggiunto alcun accordo e di cui l'offerente chiede l'esame da parte di apposita commissione di perizia il cui risultato è vincolante per le parti, atta salva la facoltà dell'offerente di revocare l'offerta di vendita all'intervento.

Nel caso di revoca dell'offerta di vendita da parte del venditore e/o nel caso di accertata inaccettabilità del prodotto offerto, o di parte di esso, l'offerente-venditore resta obbligato a riportarlo nel proprio locale di deposito a sua cura e spese.

I colli in attesa della perizia o di restituzione al magazzino o locale di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizioni di facile e certa identificazione dagli altri eventualmente esistenti nel magazzino.

E' lasciata facoltà all'offerente-venditore di porre in essere, d'accordo con l'A.I.M.A. tabacco, misure cautelative per facilitare l'identificazione dei colli o per impedirne la manomissione.

Durante il suddetto periodo di attesa il tabacco resta in magazzino a rischio del venditore-offerente, il quale ha facoltà di visitare il suo prodotto, alla presenza dell'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio e di un funzionario della A.I.M.A. tabacco ed eseguire a sua cura e spese se necessario, il rivolgimento dei colli o le operazioni ritenute utili ad assicurare la buona conservazione del prodotto.

La commissione di perizia di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 sarà formata:

a) da un funzionario delegato dell'A.I.M.A. tabacchi;

b) da un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente-venditore;

c) da un perito, con funzioni di presidente, scelto d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, per sorteggio fra i periti designati con decreto del Ministro per l'agricoltura del 16 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 ottobre 1974.

La designazione del perito presidente deve risultare dal verbale di perizia.

Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'A.I.M.A. tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

Il presidente entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte dell'A.I.M.A., della nomina provvede a convocare con comunicazione diretta all'A.I.M.A. tabacco ed all'offerente la commissione nello stesso magazzino provvisorio dove accerterà anche il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige il verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che dovranno però essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti il presidente provvede alla riconvocazione della commissione che dovrà riunirsi al massimo entro cinque giorni successivi.

Nel caso di mancata presentazione dell'offerente, alla seconda convocazione, la perizia si intenderà definita secondo la valutazione effettuata dall'A.I.M.A. tabacco. In tal caso l'offerente potrà ritirare il prodotto offerto, nel termine massimo dei tre giorni successivi.

Tutte le spese relative alla perizia arbitrale saranno a carico della parte soccombente o divise proporzionatamente tra le parti, secondo quanto stabilirà in merito la commissione stessa.

Art. 6.

La detrazione o maggiorazione percentuale per umidità differente da quella ammessa, fissata ed accettata, deve essere riportata a cura del funzionario dell'A.I.M.A. tabacchi, sulla bolletta definitiva emessa al momento dell'entrata e sulla quale era stato indicato il peso netto del tabacco offerto. Detta bolletta acquista così il carattere di documento definitivo di prova della quantità e del relativo tasso di umidità del tabacco preso in carico dall'organismo di intervento e dato in consegna allo assuntore.

L'A.I.M.A. tabacco provvederà al pagamento delle quantità di tabacco assunte in carico al netto della tara per imballaggio, delle detrazioni percentuali per fuori grado e sostanze estranee adattandole all'umidità ammessa ed applicando il prezzo di intervento previsto per la varietà e per le qualità accertate.

Art. 7.

L'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio deve provvedere con propria organizzazione ed a proprio rischio alle operazioni di ricevimento ed introduzione nel magazzino del tabacco ritirato dall'A.I.M.A. nonchè alla sua conservazione, secondo le migliori regole tecniche.

A tal fine l'assuntore è tenuto a provvedere al governo dei tabacchi in foglia presi in carico mediante il tempestivo compimento di tutte le necessarie operazioni, compresi i possibili rivolgimenti e i trattamenti antiparassitari anche preventivi, idonei ad evitare perdite, cali, avarie e ogni decadimento della qualità.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. tabacco con la responsabilità del depositario ai sensi del codice civile dei prodotti presi in carico nonchè della buona conservazione di essi e della regolare e tempestiva esecuzione di tutti gli adempimenti indicati in contratto, fino al momento della presa in consegna da parte dell'aggiudicatario del servizio di prima trasformazione e condizionamento.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel magazzino, sistemate in conformità delle indicazioni dell'A.I.M.A. tabacco al fine di assicurare:

a) facile accessibilità ad ogni punto delle masse o delle stive;

b) possibilità di esecuzione delle operazioni di governo;

c) esecuzione dei controlli.

Le stive dei colli e le masse di fascicoli devono essere formate e tenute distinte a seconda della varietà, qualità e provenienza, in conformità delle disposizioni che potranno essere impartite dall'A.I.M.A., per ciascun magazzino.

L'assuntore deve dare all'A.I.M.A. tabacco tempestiva notizia di tutti i fatti, avvenimenti e circostanze capaci di determinare avarie o perdite con conseguente scadimento di valore e/o diminuzioni delle quantità.

Presso ogni centro di raccolta e ammasso, a cura dello assuntore, deve essere istituito e tenuto costantemente aggiornato un registro per tutti i movimenti del tabacco in entrata ed in uscita. Un altro registro sarà istituito per le richieste di lavori a misura con la firma del funzionario che ha fatto la richiesta di urgenza e/o gli estremi della lettera di conferma o di ordinazione dell'A.I.M.A. tabacco, nonchè di quello che ha assistito all'effettiva esecuzione dei lavori richiesti.

Il modello di detti registri sarà fornito dall'A.I.M.A. tabacco.

L'assuntore è inoltre tenuto:

a) ad assicurare il prodotto immagazzinato contro tutti i rischi, compreso il furto ed i danni dell'incendio, compresa l'azione del fulmine, per un valore che sarà indicato nel contratto e con vincolo a favore dell'A.I.M.A. tabacco;

b) a prestare cauzione pari al 10% a garanzia del valore del tabacco immagazzinato valutato:

Badischer Geudertheimer e Forchheimer Havanna II *c*)	a lire 130.000 q.le
Paraguay e ibridi derivati	a lire 125.000 q.le
Bright	a lire 130.000 q.le
Burley	a lire 100.000 q.le
Maryland	a lire 110.000 q.le
Kentucky - Moro di Cori - Salento	a lire 120.000 q.le
Nostrano - Resistente 142 - Gojano	a lire 110.000 q.le
Benevento	a lire 95.000 q.le
Xanti-Yakà	a lire 160.000 q.le
Perustitza	a lire 150.000 q.le
Erzegovina e ibridi derivati	a lire 130.000 q.le
Round Tip - Sumatra e Scafati	a lire 600.000 q.le
Brasile selvaggio	a lire 70.000 q.le

Le modalità e i tempi di versamento della cauzione nonchè della restituzione di essa saranno indicati in contratto.

Art. 8.

L'assuntore è tenuto ad impiegare quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio di magazzinaggio provvisorio ed in particolare:

1) locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di tabacco in foglia della capacità ricettiva di almeno q.li 500 di tabacco in balle provvisorie e di tabacco in foglia presentato a fascicoli di foglie.

L'utilizzazione della superficie del magazzino offerta deve essere di norma contenuta nel limite di kg 100 per mq;

2) locale per isolare le partite in contestazione;

3) locale e/o cella attrezzata per eventuale prosciugamento del tabacco;

4) locale arredato ad uso ufficio;

5) locale per desposito materiale e sostanze per interventi fitosanitari nel caso che a dette operazioni provveda direttamente l'assuntore;

6) apparecchi, regolarmente verificati dall'ufficio metrico, per la pesatura dei colli;
7) apparecchio per la determinazione dell'umidità del tabacco;
8) termometri per il controllo della temperatura delle masse e massette di fermentazione;
9) apparecchiatura completa per l'irrorazione e la nebulizzazione dei disinfestanti antiparassitari;
10) catturatore per insetti;
11) attrezzature ed indumenti protettivi;
12) illuminazione di tutti i locali;
13) carrelli metallici per il trasporto interno a mano dei colli: materiali vari;
14) muraletti e tavole per isolare dal pavimento le stive dei colli o le masse di fascicoli;
15) tavole e telai in legno per la formazione di pedane isolanti;
16) attrezzature antincendio;
17) stampi e registri vari i cui modelli saranno forniti dall'A.I.M.A. tabacco;
18) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile;
19) energia per il funzionamento delle macchine, apparecchi e attrezzature.

Art. 9.

L'assuntore, oltrechè alla conservazione del tabacco ricevuto è tenuto ad eseguire tutte le operazioni che vengono effettuate nel magazzino tra cui:

1) prelevamento e trasporto del tabacco dall'ingresso del magazzino al piano della bilancia, pesatura e trasporto dal piano di bilancia al luogo dove si effettua la perizia; operazioni inerenti la perizia stessa e trasporto del tabacco a piè di stiva dei colli o al luogo di formazione delle masse per i tabacchi a fascicoli; eventuali lavori accessori;
2) formazione di stive di balle o masse di fascicoli su pedane di legno;
3) rivolgimento e/o disfacimento e rifacimento delle masse o massette di tabacco in fascicoli;
4) prelevamento dalle stive di balle o dalle masse del tabacco da spedire;
5) confezionamento del tabacco da spedire secondo le indicazioni dell'A.I.M.A.;
6) riparazione o sostituzione degli imballaggi rotti o deteriorati durante la giacenza;
7) riformazione dei colli eventualmente disfatti;
8) trasporto dei colli o dei fascicoli da spedire al piano bilancia e pesatura;
9) marcatura dei colli e compilazione distinte;
10) trasporto e carico dei colli e del tabacco in fascicoli in uscita su veicolo alla porta del magazzino;
11) mano d'opera necessaria al funzionamento delle macchine, apparecchi ed attrezzi.

Art. 10.

Durante il magazzinaggio provvisorio, ove a richiesta dello assuntore o dell'A.I.M.A. tabacco si renda necessario eseguire lavori fra quelli indicati in appresso, l'assuntore è tenuto ad effettuare le prestazioni seguenti:

1) fornitura di mano d'opera e materiali necessari per il prelevamento ed il ricollocamento in stiva o masse dei prodotti per la visita ai fini della consegna all'aggiudicatario del servizio di 1ª trasformazione e condizionamento o per controlli alla conservazione;

2) irrorazione del pavimento, del soffitto, delle pareti e degli infissi di tutti i locali e nebulizzazione in tutti gli ambienti con impiego di miscela di prodotti a base di Malathyon, piretro o prodotti similari;

3) esecuzione dei trattamenti antiparassitari disinfestanti a base di bromuro di metile, idrogeno fosforato o prodotti similari necessari ad assicurare la perfetta conservazione del prodotto debbono essere eseguiti obbligatoriamente dall'assuntore previa autorizzazione dell'A.I.M.A. tabacco che provvederà al loro pagamento nel modo e nella misura indicati in contratto;

4) asportazione, trasporto e distruzione, di tutte le quantità di tabacco che a giudizio dell'A.I.M.A. tabacco siano da distruggere, salvo ogni accertamento di responsabilità;

5) fornitura di mano d'opera ed attrezzature per tutti quei lavori, non previsti, che verranno richiesti dall'A.I.M.A. tabacco.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A. tabacco per posta e per plico spedito per raccomandata:

a) copia dei fogli del registro del carico e dello scarico relativo al movimento del tabacco avvenuto nel mese precedente, con indicazione delle quantità giacenti a fine mese;

b) copia dei fogli del registro dei lavori a misura, disposti ed eseguiti nel mese precedente.

Art. 12.

All'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio per le forniture ed i lavori innanzi indicati, che saranno determinati dal contratto, da approvarsi a norma dell'art. 2 della legge n. 303 del 13 maggio 1966, spetterà un:

1) compenso forfettario calcolato per quintale e per mese di giacenza del prodotto per locali, attrezzature, materiali e prestazioni di ogni specie obbligatorie ed inerenti al governo ed alla conservazione del tabacco secondo le regole della migliore tecnica;
2) rimborso, da determinarsi in misura forfettaria per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'entrata del tabacco in magazzino;
3) rimborso, da determinarsi in misura forfettaria per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'uscita del tabacco dal magazzino.

All'assuntore spetteranno separati compensi solo per le prestazioni indicate ai punti 3), 4), 5) dell'art. 10 facoltativamente richieste dall'A.I.M.A. tabacco nelle misure forfettarie che saranno determinate e fissate nei singoli contratti.

I compensi di cui sopra sono determinati nel loro ammontare nei singoli contratti da approvarsi ai termini dell'art. 2 della legge n. 303.

Art. 13.

I cali massimi collegati alla giacenza e ritenuti normali saranno fissati in ciascun contratto, in rapporto alle norme comunitarie.

Art. 14.

Qualora alla data di scadenza del contratto siano ancora giacenti in magazzino quantitativi di tabacco in foglia, in balle o ballette provvisori o in fascicoli di filze del raccolto 1974 l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio fino ad esaurimento delle operazioni e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza prevista in contratto con diritto ai relativi compensi e rimborsi.

ALLEGATO *A*

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DEL TABACCO IN FOGLIA PER QUALITA'

1. BADISCHER GEUDERTHEIMER, FORCHHEIMER HAVANNA II c)

(Primings) *Prime foglie*

Classe I — Foglie mature, sane, intatte, di colore dal rosso bruno al giallastro-verdognolo.

Classe II — Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallastro-verdognolo. Ai margini, le foglie possono essere ultramature e di color bruno.

Classe III — Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per lo intervento.

(Lugs) *Foglie basse*

Classe I — Foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno al giallastro-verdognolo, di lunghezza uniforme.

Classe II — Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallastro-verdognolo.

Classe III — Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento.

(Leaves) *Foglie mediane*

Classe I — Foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo, a tonalità scura, di lunghezza uniforme (1).

Classe II Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallastro-verdognolo.

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento.

(Tips) *Foglie apicali*

Foglie sane e mature, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo, e che presentano i requisiti minimi per lo intervento.

4. PARAGUAY e ibridi derivati; DRAGON VERT e ibridi derivati

Foglie basilari (Lugs)

Foglie mediane (Leaves)

Foglie apicali (Tips)

Per ogni corona si distinguono le classi seguenti:

Classe I Foglie mature, di buona combustibilità, di colorazione vivace, di tessuto sufficientemente integro, anche con leggeri difetti.

Classe II Foglie con leggeri difetti di combustibilità, di colore, di tessuto, di maturità (eccessiva o insufficiente) (2).

Classe III Foglie con gravi difetti di colorazione (tendente al livido o verdastro) di combustibilità, di integrità e di tessuto, di maturazione (eccessiva o insufficiente), ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Classe supplementare relativa ai tabacchi raccolti foglia a foglia e solamente le foglie basilari.

Classe 1S Foglie mature, di buona combustibilità, con tessuto integro, leggero e di colorazione uniformemente vivace.

10. BRIGHT

Grado *A* Foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni (1).

Grado *B* Foglie di varia sostanza, anche magre o tendenti al grossolano, sufficientemente mature, ma con leggeri difetti di cura e di colore che può andare dal giallo macchiato od abbronzato, fino al giallo tendente al verde, ed anche con difetti di integrità.

Grado *C* Foglie di varia sostanza, a grana chiusa, con difetti di cura purchè serbevoli, di colore giallo molto macchiato, o tendente al grigio o al marrone e con gravi difetti di integrità, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

11. BURLEY

Grado *A* Foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace (1).

Grado *B* Foglie di varia sostanza, sane con qualche difetto di cura e di integrità o di colore disforme.

Grado *C* Foglie grossolane, a grana chiusa con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore; ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

11. *b*) MARYLAND

Grado *A* Foglie di sufficiente maturazione con qualche lieve difetto di cura, con varie sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone-rossiccio abbastanza vivace.

Grado *B* Foglie di varia sostanza ma tendenti al leggero, sane con qualche difetto di cura e di integrità di colore marrone-rossiccio anche disforme.

Grado *C* Foglie grossolane, anche con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, ma che comunque presentino i minimi requisiti per l'intervento.

12. KENTUCKY e ibridi derivati, MORO DI CORI, SALENTO

Grado *A* Foglie integre di ampia o media paginatura di giusta maturità, di tessuto fine e sufficientemente elastico e sostanzioso, con costole e nervature poco accentuate, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone uniforme.

Grado *B* Foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità (1).

Grado *C* Foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero, di colore disforme, con difetti di cura e di integrità e con leggeri difetti di conservazione, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

13. NOSTRANO DEL BRENTA, RESISTENTE 142, GOJANO

Grado *A* Foglie di tessuto gentile sufficientemente sostanzioso a grana aperta, mature, con costole e nervature non eccessivamente accentuato, sane, senza difetti di cura o trattate secondo il sistema tradizionale, colore marrone o marrone chiaro più o meno uniforme, anche con leggeri difetti di integrità.

Grado *B* Foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, senza difetti di cura o trattate secondo il sistema tradizionale, di colore marrone, anche scuro e con non vistosi difetti di integrità (1).

Grado *C* Foglie poco mature, di colore disforme, anche marrone scuro, grossolano con leggeri difetti di cura, o del trattamento tradizionale e di conservazione e le foglie molto rotte non ascrivibili ai gradi precedenti, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

14. BENEVENTANO

Grado *A* Foglie di buona maturazione, sane, con tessuto gentile e resistente con costole e nervature poco accentuate, a grana aperta, senza difetti di cura e fermentate, di colore marrone anche scuro purchè uniforme e con qualche difetto di integrità.

Grado *B* Foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità (1).

Grado *C* Foglie di tessuto grossolano, scure, con accentuati difetti di maturazione, cura, conservazione e di integrità, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

15. XANTI-YAKÀ

16. PERUSTITZA

17. ERZEGOVINA e ibridi derivati

Grado *A* Foglie mature, sane, senza difetti di cura, di colore marrone chiaro o giallo, piuttosto brillanti, di tessuto gentile o mediamente sostanzioso, a grana aperta prevalentemente di paginatura piccola o media, provenienti normalmente dalle corone apicali o mediane superiori (varietà n. 15 e n. 16) e dalle corone apicali o foglie mediane (varietà n. 17).

Grado *B* Foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche leggero difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti d'integrità purchè ben conservate provenienti anche da corone basilari (1).

Grado *C* Foglie sia leggere che grossolane, con difetti di cura, colore disforme e con difetti di integrità, provenienti da tutte le corone, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

18. ROUND TIP, SCAFATI, SUMATRA I (3)

Grado *A* Foglie basilari suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza 15%
2ª lunghezza 55%
3ª lunghezza 30%

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto gentile, a grana aperta, con costole e nervature attenuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; si può tollerare una percentuale di circa il 20% di foglie non integre.

Grado *B* Foglie di prima mediana, suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza 60%
2ª lunghezza 35%
3ª lunghezza 5%

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25% di foglie non integre (1).

Grado *C* Foglie di seconda mediana, suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza 10%
2ª lunghezza 40%
3ª lunghezza 50%

Foglie di media paginatura di sufficiente maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto tendente al sostanzioso, ben conservate, di media combustibilità, di gusto e aroma tipici, in parte idonei per fascia di sigari inferiori; si può tollerare una percentuale di circa il 30% di foglie non integre ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

19. BRASILE SELVAGGIO, altre varietà

Grado *B* Foglie ben sviluppate, sostanziose, di colore verde, aroma alcolico acuto (1).

Grado *C* Foglie di colorazione dal verde scuro al marrone, utilizzabili per l'estrazione della nicotina o per essere impiegate per la preparazione di tabacchi da fiuto ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

(1) Qualità di riferimento.
(2) Foglie mediane superiori (leaves) = qualità di riferimento.
(3) Definizione delle lunghezze:
1ª lunghezza: superiore o uguale a 38 cm.
2ª lunghezza: da 32 a meno di 38 cm.
3ª lunghezza: da 25 a meno di 32 cm.

ALLEGATO *B*

CARATTERISTICHE DEI TABACCHI ESCLUSI DAGLI ACQUISTI ALL'INTERVENTO

a) Frammenti di foglie;

b) Foglie molto danneggiate dalla grandine;

c) Foglie che presentano gravi difetti d'integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo;

d) Foglie colpite per più del 25% della loro superficie da malattie o da alterazioni provocate da parassiti;

e) Foglie che presentano residui d'antiparassitari;

f) Foglie immature o di colore verde carico;

g) Foglie placcate;

h) Foglie ammuffite o marcite;

i) Foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide e accentuate;

j) Foglie di germogli;

k) Foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi;

l) Foglie sporche con terra aderente;

m) Foglie il cui tasso d'umidità supera di oltre il 3% il tasso di umidità fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1464/70 o nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1465/70, modificati con regolamento (CEE) n. 904/74.

VARIETA'	Grado	Tabacchi in foglia prezzo Intervento L/q.le	Umidità ammessa tabacco sciolto %
Bright	*A*	152.606	
	B	99.194	16
	C	76.303	
Burley I	*A*	118.369	
	B	76.940	19
	C	56.817	
Maryland	*A*	132.197	
	B	85.928	19
	C	63.455	
Kentucky e ibridi derivati - Moro di Cori - Salento	*A*	201.533	
	B	128.365	23
	C	77.019	
Nostrano del Brenta - Resistente 142 - Gojano	*A*	158.177	
	B	122.618	22
	C	93.190	
Beneventano	*A*	123.684	
	B	96.628	24
	C	68.606	
Xanti-Yakà	*A*	202.533	
	B	174.597	17
	C	129.202	
Perustitza	*A*	180.231	
	B	165.350	17
	C	120.705	
Erzegovina	*A*	161.891	
	B	148.524	17
	C	105.452	
Round Tip - Scafati - Sumatra	*A*	696.465	
	B	809.843	22
	C	291.543	
Brasile selvaggio e altre varietà	*A*	—	
	B	75.386	20
	C	64.078	
a) Badischer - Geudertheimer:			
b) Forchheimer - Havanna II *c*:			
Prime foglie	I	144.467	26
	II	117.179	
	III	93.101	
Foglie basse	I	174.966	
	II	141.257	
	III	113.968	
Foglie mediane	I	160.519	
	II	131.626	
	III	112.363	
Foglie apicali	I	107.548	
a) Paraguay e ibridi derivati:			
b) Dragon Vert e suoi ibridi:			
Foglie basse	IS	167.092	27
	I	141.385	
	II	115.679	
	III	89.972	
Foglie mediane	IS	—	
	I	154.238	
	II	128.532	
	III	102.826	
Foglie apicali	IS	—	
	I	128.532	
	II	102.826	
	III	77.119	

(2293)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione della scuola infermieri professionali annessa all'ospedale San Giovanni di Roma ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza ausiliaria in sala operatoria, per infermieri professionali.

Con decreto 3 marzo 1975, n. 900.6/C.S/70/9/155, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola infermieri professionali annessa all'ospedale San Giovanni di Roma è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza ausiliaria in sala operatoria con sede presso l'ospedale stesso.

(2274)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola infermieri professionali annessa all'ospedale San Giovanni di Roma ad istituire un corso annuale di specializzazione in anestesia e rianimazione per infermieri professionali.

Con decreto 3 marzo 1975, n. 900.6.C.S/70/10/156, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola infermieri professionali annessa all'ospedale San Giovanni di Roma è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione con sede presso l'ospedale stesso.

(2275)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola infermieri professionali annessa all'ospedale San Giovanni di Roma ad istituire un corso annuale di specializzazione in pediatria e nipiologia per infermieri professionali.

Con decreto 3 marzo 1975, n. 900.6.C.S/70/11/157, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola infermieri professionali annessa all'ospedale San Giovanni di Roma è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in pediatria e nipiologia con sede presso l'ospedale stesso.

(2276)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati nei comuni di Luino e Germignaga

Con decreto 14 novembre 1974, n. 253, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati del vecchio alveo del torrente Margorabbia segnati nel catasto del comune di Luino al foglio n. 1, mappale 3229 (mq 1280) e nel catasto del comune di Germignaga al foglio n. 3, mappale 2050/a (mq 980), della superficie complessiva di mq 2260 ed indicati negli stralci planimetrici rilasciati il 4 luglio 1973 in scala 1:500 e 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralci planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2437)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei «Supplementi prelievo applicabili dal 20 gennaio 1974 all'11 aprile 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 agosto 1974, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 5232, nota (*c*), quarta riga: leggere «L. *21.360,00* per 100 kg» anzichè «L. *21.300,00* per 100 kg».

(2277)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 120, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 15 ottobre 1969 dalla sig.ra Apollonio Anna, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7769-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1965)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 340, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 5 gennaio 1970 dal sig. Mocnik Matteo, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6122-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1993)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 321, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 16 dicembre 1969 dalla sig.ra Spada Matilda, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5590-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1693, n. 2043.

(1994)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 100, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 6 dicembre 1969 dalla signora Frank Maria nata Krizman, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6694-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1995)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 102, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 18 febbraio 1970 dalla sig.ra Krainik Maria ved. Kriznic, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 8699-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1996)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 329, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 16 ottobre 1969 dalla sig.ra Druzina Teresa nata Filipcic, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6191-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1997)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 330, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 10 gennaio 1970 dal signor Kravanja Mirko, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6731-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1998)

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo indicato nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	161.166	Travaglione Maria fu Michele, moglie di Ucci Oreste, domiciliata a Roma. *Annotazione*: vincolata come dote della titolare.	20.300

Roma, addì 10 marzo 1975

(2392)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 17 marzo 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	631,55	631,55	631,60	631,55	632 —	631,50	631,45	631,55	631,55	631,50
Dollaro canadese	631,65	631,65	632 —	631,65	633,50	631,60	631,40	631,65	631,65	631,60
Franco svizzero	253,73	253,73	253,80	253,73	253,80	253,70	253,45	253,73	253,73	253,70
Corona danese	116,29	116,29	116,30	116,29	116,22	116,25	116,35	116,29	116,29	116,28
Corona norvegese	128,12	128,12	128,30	128,12	128,78	128,10	128,18	128,12	128,12	128,10
Corona svedese	160,42	160,42	160,50	160,42	160,50	160,40	160,45	160,42	160,42	160,40
Fiorino olandese	265,71	265,71	265,60	265,71	266,27	265,70	265,69	265,71	265,71	265,70
Franco belga	18,3725	18,3725	18,40	18,3725	18,37	18,35	18,3750	18,3725	18,37	18,37
Franco francese	150,51	150,51	150,65	150,51	150,54	150,50	150,39	150,51	150,51	150,50
Lira sterlina	1527,10	1527,10	1527,50	1527,10	1527,85	1527,10	1527,25	1527,10	1527,10	1527,10
Marco germanico	272,43	272,43	272,10	272,43	272,23	272,40	272,30	272,43	272,43	272,40
Scellino austriaco	38,445	38,445	38,40	38,445	38,477	38,40	38,41	38,445	38,44	38,42
Escudo portoghese	26,25	26,25	26,35	26,25	26,388	26,20	25,90	26,25	26,25	26,25
Peseta spagnola	11,325	11,325	11,32	11,325	11,305	11,20	11,32	11,325	11,32	11,34
Yen giapponese	2,2055	2,2055	2,20	2,2055	2,204	2,19	2,205	2,2055	2,20	2,20

Media dei titoli del 17 marzo 1975

Rendita 5 % 1935 97,450
Redimibile 3,50 % 1934 99,925
» 3,50 % (Ricostruzione) 89,125
» 5 % (Ricostruzione) 97,275
» 5 % (Riforma fondiaria) 93,800
» 5 % (Città di Trieste) 93,550
» 5 % (Beni esteri) 91,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . 81,075
» 5,50 % » » 1968-83 . . . 81,750
» 5,50 % » » 1969-84 . . . 82,025
» 6 % » » 1970-85 . . . 84,375
» 6 % » » 1971-86 . . . 84,325
» 6 % » » 1972-87 . . 83,400
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 100,35

Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 100,75
» » » 5 % 1977 99,90
» » » 5,50 % 1977 100,50
» » » 5,50 % 1978 99,90
» » » 5,50 % 1979 99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975) . . 99,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss. 97,325
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . . 91,600
» 5 % (» 1° aprile 1978) . . 86,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . . 87,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . . 85,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . . 83,700
» poliennali 7 % 1978 96,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1975

Dollaro USA 631,50
Dollaro canadese 631,525
Franco svizzero 253,59
Corona danese 116,32
Corona norvegese 128,15
Corona svedese 160,435
Fiorino olandese 265,70
Franco belga 18,374

Franco francese 150,45
Lira sterlina 1527,175
Marco germanico 272,365
Scellino austriaco 38,427
Escudo portoghese 26,075
Peseta spagnola 11,322
Yen giapponese 2,205

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di medico di 2ª classe (ruolo sanitario, categoria direttiva).

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale, approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933 e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di medico di 2ª classe (ruolo sanitario, categoria direttiva) ripartiti come segue:

	Numero dei posti
Alessandria	4
Ancona	3
Aosta	3
Arezzo	1
Asti	1
Belluno	1
Benevento	1
Bergamo	6
Bologna	4
Brescia	10
Como	2
Cremona	1
Cuneo	2
Ferrara	1
Firenze	1
Forlì	2
Gallarate	2
Genova	8
Imperia	2
La Spezia	2
Lecco	2
Livorno	2
Lucca	3
Macerata	2
Mantova	1
Massa Carrara	1
Milano	13
Modena	2
Monza	1
Novara	4
Padova	3
Parma	1
Pavia	1
Perugia	2
Piacenza	2
Piombino	1
Pordenone	1
Prato	1
Ravenna	3
Reggio Emilia	1
Rovereto	1
Rovigo	2
Savona	2
Sesto S. G.	1
Sondrio	1
Taranto	3
Terni	1
Tolmezzo	1
Torino	13
Trento	1
Treviso	4
Trieste	2
Udine	2
Varese	2
Venezia	5
Vercelli	2
Verona	2
Vicenza	1
Totale	150

Il venti per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito al successivo art. 3.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno coperti mediante assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati estranei all'Istituto risultati idonei nel concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a 35 anni o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1); si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

e) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) aver tenuto buona condotta;

g) sana e robusta costituzione fisica;

h) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale dell'Istituto.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 11,30 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1);

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

f) di essere iscritto all'albo dei medici;

g) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

m) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio, secondo quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 11;

n) di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, sarà loro assegnata;

o) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

p) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

q) qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in originale o in copia autentica ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco in carta semplice.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla Direzione generale - Servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'Istituto, sarà composta come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame, da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente, ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparate, ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a dirigente medico superiore o equiparate.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alla categoria direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alla prova scritta, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

una prova orale sulle seguenti materie:

a) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) elementi di legislazione sanitaria.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 3), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova pratica e quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica e alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica e alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tali prove a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno in ciascuna di esse ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e a quella orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno allo albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e i punteggi ottenuti nelle prove pratica ed orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti ammessi a sostenere la prova pratica e la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine che sarà indicato nell'apposita comunicazione, i documenti previsti nell'allegato 4).

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

I concorrenti ammessi a sostenere le prove pratica ed orale dovranno indicare, in ordine di preferenza, le sedi alle quali, in caso di nomina, aspirano essere assegnati.

La mancanza di segnalazione significherà che il concorrente non ha preferenze da indicare.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quinto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata alla data prefissata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Nelle assegnazioni alle sedi si terrà conto, ovviamente nei limiti delle esigenze di servizio, dell'ordine della graduatoria e della prima preferenza dichiarata a tal fine dai candidati ai sensi del quarto comma del precedente art. 7.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà ad adottare i provvedimenti relativi all'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e al superamento del periodo di prova, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o copia autentica;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo in originale o copia autentica;

c) certificato in carta bollata, rilasciato dall'ordine dei medici, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

d) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 35 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1) al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 4), i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza (riserva di posti) nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

i) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

l) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

m) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio o invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati e invalidi civili dovranno produrre un certficato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale, di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dello Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *m*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *m*), anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, sulla base della documentazione prevista nel presente articolo e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Art. 11.
Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, i candidati nominati nella qualifica relativa ai posti messi a concorso che appartengano al personale dell'I.N.A.I.L., già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbiano optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserveranno tale trattamento.

Ai vincitori assunti in servizio sara corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di medico di 2ª classe.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Art. 12.
Nomina degli idonei

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria di merito, il comitato esecutivo ha facoltà di nominare, ai posti che risulteranno vacanti, i concorrenti idonei nel numero ritenuto di volta in volta necessario, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Avvertenza: secondo quanto stabilito all'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge n. 355 del 14 agosto 1974, i concorrenti che siano stati collocati anticipatamente a riposo in qualità di pubblici dipendenti, ai sensi della legge n. 336 del 24 maggio 1970 e del citato decreto-legge n. 261 del 1974, non possono, in caso di vincita del concorso, conseguire la nomina.

Roma, addì 4 marzo 1975

Il presidente: PULCI

Il direttore generale: RONZOLANI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

(RACCOMANDATA R.R.)

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

.l. sottoscritt . . . . (1) (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) nat . a . il . (2) . . domanda di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di medico di 2ª classe (ruolo sanitario, categoria direttiva).

A tal fine .l sottoscritt . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (3);

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

e) di essere iscritt . all'albo dei medici;

f) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (4) . . .;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

h) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . e di essere cessat . a causa di (6) . . .;

i) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . .;

l) di essere residente nel comune di (provincia di . .) (7);

m) di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli: .

. . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del bando, i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta Direzione generale, servizio del personale:

. . . .

.l. sottoscritt . dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

.l. sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8):

. .

(cognome e nome) (via, piazza, n., ecc.)

. . .

(località - provincia) (codice di avviam. postale)

.l. sottoscritt . si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data .

Firma

.

(autentica) (9)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da un'autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di che, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso la busta grande, consegneranno questa ultima al presidente della commissione giudicatrice o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 sono i seguenti:

A) Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla Direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido civile per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione), attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non maritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazioe nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.:

dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

B) Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posti):

gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(2301)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina di membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tre posti di ingegnere in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1974, registro n. 14 Difesa, foglio n. 184, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a tre posti di ingegnere in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974, registro n. 41 Difesa, foglio n. 182, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del succitato concorso;

Accertata la necessità di avvalersi della facoltà di cui allo art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Articolo unico

Alla commissione esaminatrice del concorso, per esami, a tre posti di ingegnere in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina, nominata con decreto ministeriale 20 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974, registro n. 41 Difesa, foglio n. 182, vengono aggregati i seguenti membri aggiunti per l'esame delle materie a fianco di ciascuno di essi indicate:

Preti dott. Lorenzo, dirigente superiore: colloquio facoltativo di lingua inglese;

Scala dott. Giovanni, consigliere: colloquio facoltativo di lingua francese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1974

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 91

(2110)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Sostituzione di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di vice perito in prova della carriera di concetto ispettiva.

IL PRESIDENTE

Vista la propria determinazione in data 19 giugno 1974 concernente la commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di vice perito in prova della carriera di concetto ispettiva dell'I.C.E.;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla sostituzione del prof. Mario Mormile, impossibilitato per motivi di salute a partecipare alle prove orali del concorso previste per il giorno 21 marzo 1975;

Determina:

La prof.ssa Ada Bimonte, assistente ordinario per la lingua francese presso la facoltà di economia e commercio di Roma, viene nominata membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di vice perito in prova della carriera di concetto ispettiva dell'I.C.E. in sostituzione del prof. Mario Mormile.

La presente determinazione sarà sottoposta alla delibera del comitato esecutivo.

Roma, addì 22 gennaio 1975

Il presidente: GRAZIOSI

(2282)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 24 settembre 1973 e modificata con decreto ministeriale 21 ottobre 1974;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1971-72, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Carbonara Angelo, nato a Castellaneta il 25 settembre 1934 . . . . . punti 100 su 100
2. Clerici Enrico, nato a Gallarate il 18 gennaio 1927 . . . . . . » 96 »
3. Mattiuz Pier Luigi, nato a Firenze il 21 gennaio 1938 . . . . . . » 95 »
4. Re Paolo Edoardo, nato a Bergamo il 5 aprile 1912 . . . . . . » 95 »
5. Angeloni Giuseppe, nato a Rieti il 18 agosto 1929 . . . . . . » 94 »
6. Liotta Ignazio, nato a S. Agata Militello il 7 agosto 1922 . . . . . . » 94 »
7. Acquafredda Francesco, nato a Bitonto il 27 aprile 1934 . . . . . . » 93 »
8. Curtoni Emilio Sergio, nato a Sassari il 12 dicembre 1936 . . . . . » 93 »
9. Faielle Alfonso, nato a Napoli il 16 aprile 1930 . . . . » 93 »
10. Chesi Rina, nata a Fermo il 25 febbraio 1934 . . . . . . » 92 »
11. Leo Giancarlo, nato a Codigoro il 31 maggio 1930 . . . . . . » 92 »
12. Mastromonaco Alberto, nato a S. Giacomo degli Schiavoni il 28 aprile 1925 » 92 »
13. Massaro in Canonico Anna, nata ad Ambò (Addis Abeba) il 1° ottobre 1937 » 91 »
14. Veratti Maria Anna, nata a Bologna il 20 aprile 1933 . . . . . » 91 »
15. Stefanelli Giorgio, nato a Fano il 15 settembre 1931 . . . . . » 90 »
16. Bianchi Paolo, nato a Napoli il 30 dicembre 1933 . . . . . . » 89 »
17. Bonapace Silvano, nato a Rovereto il 28 agosto 1933 . . . . . » 89 »
18. Lelli Gian Luigi, nato a Lucca il 12 gennaio 1936 . . . . » 89 »
19. Fiore Luigino, nato a Monte S. Biagio l'11 luglio 1932 . . . . . . » 88 »
20. Manca Giovanni, nato ad Atzara il 25 marzo 1930 . . » 88 »
21. Parodi Andreina, nata a Genova il 25 gennaio 1933 . . » 88 »
22. Alfieri Nicola, nato a Cagliari il 18 giugno 1927 » 87 »
23. Avanzi Giorgio, nato a Genova il 20 gennaio 1935 . . . . . . » 87 »
24. Basile Massimo, nato a Chieti il 20 aprile 1930 . . . . . » 87 »
25. Gavioli Artemisio, nato a S. Possidonio il 16 agosto 1935 . . . . » 87 »
26. Paoletti Paoletto, nato a Campi Bisenzio il 30 ottobre 1933 . . . » 87 »
27. Pompili Vinicio, nato a Fiume il 1° marzo 1931 . . . . » 87 »
28. Roggero Alfredo, nato a Sesta Godano il 30 gennaio 1934 . . . . . . » 87 »
29. Cassia Beniamino, nato a Catania il 1° ottobre 1932 . . » 86 »
30. Cichella Ettore, nato a Rovigo il 7 agosto 1933 . . » 86 »
31. Sermasi Giorgio, nato a Bologna il 13 ottobre 1928 . . . . . . » 86 »
32. Claroni Tito, nato a Roma il 15 marzo 1931 . . . . . . » 85 »
33. Perasso Franco, nato a Genova il 16 novembre 1929 . . . . . . » 85 »
34. Rizzo Filippo, nato a Salemi il 22 agosto 1931 . . . . » 85 »
35. De Clemente Clarice, nata ad Avezzano il 28 gennaio 1927 . . . . . . » 84 »
36. Tudini Francesco, nato a Cisterna di Latina l'11 dicembre 1933 . . » 84 »
37. Lenci Francesco, nato a Viareggio il 29 giugno 1937 . . . . » 83 »
38. Gallino Antonio, nato a Genova Voltri il 29 maggio 1928 . . . . . punti 82 su 100
39. Giudiceandrea Paolo, nato a Roma il 29 agosto 1933 . . . . . . » 82 »
40. Pazzaglia Isaia, nato ad Apecchio il 20 maggio 1928 . . . . . . » 81 »
41. Lattanzio Francesco, nato a Bari l'11 marzo 1925 . . . . . . » 80 »
42. Fusco Gaetano, nato ad Acerra l'8 agosto 1922 . . . . . . » 79 »
43. Giuliani Elena, nata a Valmontone il 18 aprile 1934 . . . . . . » 79 »
44. Del Carpio Carla, nata a Catania il 23 luglio 1931 . . . . . . » 77 »
45. Ghessi Alberto, nato a Milano il 24 maggio 1937 . . . . . . » 77 »
46. Rossi Adriano, nato a Fagnano Olona il 24 luglio 1932 . . . . . . » 77 »
47. Vinci Alessandro, nato a Gaeta il 26 agosto 1931 . . . . . . » 76 »
48. Nano Giovanni, nato a Chiavari il 7 maggio 1930 . . . . . . » 74 »
49. Bechelli Giorgio, nato a Siena il 6 luglio 1935 . . . . » 73 »
50. Greco Michele, nato a Taranto il 17 dicembre 1931 . . . . . . » 73 »
51. Botti Giuseppe, nato a Pisa il 5 luglio 1931 . . . . » 72 »
52. Placentino Marco Valentino, nato a S. Giovanni Rotondo il 14 febbraio 1932 » 72 »
53. Mastroeni Domenico, nato a Roccalumera il 23 giugno 1926 . . . . » 70 »
54. Sighinolfi Fernando, nato a Modena l'11 novembre 1933 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(2072)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. **21**.

Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 5 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

La Regione, con la presente legge, si propone di promuovere nel Veneto un processo di sviluppo dell'agricoltura attraverso iniziative e finanziamenti pluriennali diretti al sostegno e alla qualificazione delle imprese agricole, soprattutto quelle diretto-coltivatrici, e al potenziamento delle cooperative di produttori agricoli, dei loro consorzi e delle associazioni di produttori di cui all'art. 4 dello statuto, secondo gli indirizzi della programmazione, con la delega delle funzioni amministrative, la istituzione di appositi organismi ed il riordino di quelli già operanti.

Specifici interventi sono disposti per il miglioramento della produttività in alcuni settori al fine di assicurare alle aziende un reddito equo e costante e la permanenza dell'insediamento agricolo nelle aree rurali.

Titolo II

SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Art. 2.

Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e per l'acquisto del terreno necessario per la realizzazione degli impianti stessi, possono essere concessi alle cooperative di produttori agricoli, alle stalle sociali, ai loro consorzi e alle associazioni di produttori, contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa, e un concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti anni a tasso agevolato sull'importo massimo pari all'intera differenza tra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale.

Nelle zone montane e in quelle depresse, dichiarate tali ai sensi delle vigenti leggi, il contributo in conto capitale può essere elevato al 50 per cento e il tasso di interesse a carico dei beneficiari ridotto come dispone la normativa statale in materia per le zone montane e depresse.

Art. 3.

A favore delle cooperative di produttori agricoli, dei loro consorzi e delle associazioni di produttori possono essere concessi concorsi negli interessi su prestiti di esercizio, contratti ai sensi dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè per forniture di servizi e mezzi tecnici per la produzione della durata massima di due anni per i seguenti scopi:

a) forniture di servizi e mezzi tecnici per la produzione;

b) spese derivanti dall'attività di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici;

c) anticipazioni sulla produzione ai soci conferenti.

Art. 4.

Allo scopo di favorire l'avviamento di organici complessi associativi possono essere concessi alle cooperative di produttori agricoli e ai loro consorzi che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, contributi per l'assunzione di personale tecnico e amministrativo qualificato nella misura massima dell'80 per cento delle spese relative a 2 unità di detto personale, per un periodo non superiore ai primi due anni di gestione.

Nella concessione dei contributi sono preferite le cooperative e i loro consorzi con idonea qualificazione per lo svolgimento dell'attività di commercializzazione.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a finanziare iniziative di promozione e sostegno della cooperazione agricola, con particolare riferimento alla formazione dei quadri dirigenti e alla divulgazione dei principi cooperativistici.

Beneficiari delle provvidenze saranno i consorzi di cooperative, le associazioni di produttori, le associazioni professionali delle cooperative ed altri enti e associazioni ritenuti idonei dalla giunta regionale.

Gli interventi saranno approvati sulla base di programmi presentati dai singoli enti e associazioni in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 6.

I prestiti previsti all'art. 13 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, possono essere concessi anche per l'acquisto di bestiame destinato all'ingrasso da parte di cooperative di allevatori di bestiame bovino e di stalle sociali e loro consorzi.

Art. 7.

Ai fini della valorizzazione delle produzioni, la giunta regionale può concedere a istituti universitari, consorzi di cooperative di produttori agricoli e ad altri enti e associazioni ritenuti idonei, contributi per la realizzazione di attività dirette alle seguenti finalità:

diffusione di informazioni sull'andamento del mercato;

sperimentazione di nuove tecniche di trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti;

tipicizzazione delle produzioni pregiate e svolgimento di attività promozionali e pubblicitarie.

Art. 8.

La giunta regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie alle cooperative di produttori agricoli e loro consorzi per la stipulazione di mutui necessari per la realizzazione di impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici nonchè per la costruzione di stalle sociali.

La garanzia fidejussoria viene concessa per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale della garanzia offerta, maggiorata del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi, attualizzato al tasso lordo del mutuo.

La garanzia fidejussoria regionale interviene allorquando gli istituti mutuanti hanno dimostrato di avere ottenuto, se operante, l'intervento sussidiario del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e di aver esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei mutuatari inadempienti.

Titolo III

SVILUPPO DELLE STRUTTURE AGRICOLE E DELL'IRRIGAZIONE

Art. 9.

Ai fini di una più efficiente e razionale utilizzazione dei prati-pascoli di alta collina e di montagna e per favorire l'alpeggio del bestiame bovino di allevatori associati, possono essere concessi ad associazioni di allevatori, a cooperative zootecniche e a stalle sociali, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per l'alpeggio in malghe.

La spesa sarà calcolata in base al canone di affitto, ai costi di trasporto e agli oneri di gestione.

Art. 10.

Per l'esecuzione di opere di miglioramento e di sistemazione agro-pastorale delle malghe e relative pertinenze, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ammessa. Il contributo può essere elevato fino al 75 per cento della suddetta spesa per le malghe di proprietà di enti pubblici, e di comunioni familiari riconosciuta ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 11.

I limiti della spesa ammissibili a mutuo agevolato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, sono elevati per ciascuna iniziativa come segue:

a 40 milioni di lire per opere aziendali;

a 60 milioni di lire per opere interaziendali;

a 100 milioni di lire per ampliamento ed integrazione degli impianti di lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e delle stalle sociali.

Art. 12.

Per consentire una razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche disponibili, possono essere concessi ai consorzi di bonifica e all'ente regionale di sviluppo agricolo, istituito con apposita legge, contributi per l'attuazione di programmi annuali o pluriennali di realizzazione di opere intese alla costruzione di impianti e/o reti di distribuzione irrigua, al fine di incrementare la produttività delle aziende agricole.

I progetti delle singole opere sono approvati dalla giunta regionale contestualmente alla concessione del contributo; detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonchè di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

Il contributo regionale non può superare il 78 per cento della spesa ammissibile.

Art. 13.

La giunta regionale è autorizzata a finanziare e ad effettuare, con la collaborazione di istituti universitari ed altri enti ritenuti idonei, studi e ricerche di particolare interesse regionale per l'incremento e la tutela delle disponibilità irrigue, nonchè per la utilizzazione aziendale dell'acqua, in relazione alle risorse idriche disponibili.

Titolo IV

AGRITURISMO

Art. 14.

Allo scopo di agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali, la Regione favorisce la realizzazione di iniziative di formazione e di potenziamento della capacità ricettiva nei territori dichiarati montani o depressi ai sensi delle vigenti leggi, suscettibili di sviluppo agrituristico.

Sono ammessi ai benefici di cui al presente titolo i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, gli imprenditori agricoli affittuari i mezzadri e i coloni conduttori di aziende agricole o silvo-pastorali, che intendano praticare l'agriturismo singolarmente o in forma associata.

Art. 15.

La giunta regionale delimita, sentita la competente commissione consiliare, le aree di interesse agrituristico in funzione dello sviluppo rurale delle stesse.

La giunta regionale promuove, inoltre, in collaborazione con i comuni, le comunità montane ed altri enti ed organizzazioni interessati, lo sviluppo dell'ospitalità agrituristica attraverso iniziative di propaganda e manifestazioni collaterali di valorizzazione dell'ambiente rurale.

Art. 16.

Per le finalità di cui all'art. 14 possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque non superiore a lire 5 milioni, per l'esecuzione di lavori e provvista di attrezzature necessarie al miglioramento ricettivo dei fabbricati di abitazione esistenti nelle proprie aziende e l'allestimento di locali per la vendita diretta dei prodotti agricoli.

Art. 17.

Per gli interventi migliorativi di cui al precedente articolo, in alternativa al contributo in conto capitale, può essere concesso un concorso negli interessi su mutui di importo non superiore a lire 12 milioni, della durata massima di 20 anni.

Con le provvidenze di cui all'art. 16 e al presente articolo possono essere utilizzati non più di 8 posti-letto per azienda.

Art. 18.

Le aziende beneficiarie delle agevolazioni previste nel presente titolo devono impegnarsi a non alienare le opere e le attrezzature realizzate o acquistate con intervento regionale e a non modificarne la destinazione per almeno 5 anni, pena la decadenza delle provvidenze concesse e la cancellazione dal registro di cui al comma successivo.

Le aziende suddette sono iscritte in un registro regionale delle aziende agrituristiche, redatto dalla giunta regionale.

Possono essere iscritte nel registro regionale anche altre aziende agricole ubicate nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 15, che ne facciano domande al presidente della giunta regionale e che intendano praticare l'agriturismo.

Le condizioni ricettive per l'esercizio dell'attività agrituristica sono accertate da una commissione nominata dalla giunta regionale.

La giunta regionale provvede ogni anno all'aggiornamento del registro e ogni quattro anni alla sua revisione.

Titolo V

PRODUTTIVITÀ E VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

Art. 19.

La giunta regionale è autorizzata a finanziare ricerche e studi attuati in collaborazione con istituti universitari ed altri enti ritenuti idonei, al fine di individuare modelli di gestione aziendale e cooperativa, in funzione degli indirizzi di sviluppo agricolo zonale e regionale.

Art. 20.

La giunta regionale è autorizzata ad attuare interventi di carattere straordinario in materia di assistenza tecnica, divulgazione, attività dimostrativa e potenziamento economico delle imprese agricole e cooperative, concedendo contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di enti, associazioni ed organismi che abbiano per scopo la assistenza tecnica, la propaganda e la preparazione professionale nel settore agricolo, per lo svolgimento di attività e di iniziative riguardanti l'introduzione delle moderne tecniche di analisi della gestione aziendale.

Art. 21.

Per lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, la giunta regionale predispone e finanzia programmi ordinari annuali di iniziative zootecniche, anche con la partecipazione finanziaria delle amministrazioni provinciali e delle camere di commercio.

Titolo VI

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA BIETICOLTURA

Art. 22.

Al fine di sostenere la bieticoltura e di promuovere una più diffusa e razionale difesa fitosanitaria, in armonia con l'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concessi a cooperative ed associazioni di produttori agricoli contributi fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie.

Art. 23.

Per le finalità di cui all'articolo precedente, possono essere concessi prestiti della durata massima di 5 anni a cooperative di produttori agricoli e ad associazioni di produttori, per lo acquisto di idonee attrezzature per la coltivazione e la raccolta della bietola da zucchero.

Titolo VII

PIANI ZONALI

Art. 24.

Il consiglio regionale stabilisce gli obiettivi programmatici di sviluppo dell'agricoltura nelle singole zone, in armonia con gli indirizzi della programmazione.

A tale fine approva piani di coordinamento e sviluppo in agricoltura per il territorio del Veneto, in relazione alle suscettività produttive e alle disponibilità finanziarie e determina gli interventi prioritari e le modalità di attuazione degli stessi, nonchè la durata dei piani zonali di sviluppo agricolo.

Art. 25.

Il piano zonale di sviluppo agricolo costituisce lo strumento di individuazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative di sviluppo agricolo a livello comprensoriale o intercomprensoriale, in armonia con le prescrizioni dei piani di coordinamento e sviluppo di cui all'articolo precedente e attraverso la partecipazione dei produttori, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e professionali e degli enti ed organismi operanti nel settore agricolo.

A tal fine il piano zonale individua le azioni e determina le direttive di intervento in merito:

alla utilizzazione prioritaria ed alla tutela delle risorse naturali, particolarmente delle acque e del suolo, per il miglioramento delle produzioni agricole e forestali e alla difesa degli insediamenti produttivi ed abitativi;

alla realizzazione di interventi intesi alla ristrutturazione aziendale, alla promozione della professionalità ed imprenditorialità agricola e della cooperazione, alla formazione di strutture di mercato e alla valorizzazione delle produzioni;

alla individuazione delle iniziative di orientamento e sostegno dei settori produttivi a breve, medio e lungo termine;

al coordinamento dell'attività degli enti operanti in campo agricolo;

al coordinamento dei provvedimenti intersettoriali pubblici che agiscono sull'impiego delle risorse stesse.

I piani di sviluppo aziendale, che verranno predisposti e realizzati in attuazione delle norme di recepimento della direttiva n. 159, approvata dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 17 aprile 1972, dovranno armonizzarsi con le finalità del piano zonale.

Art. 26.

In ogni comprensorio è istituita una consulta agricola permanente composta da una rappresentanza dei produttori agricoli per ogni comune e da rappresentanti dei consorzi di bonifica, delle cooperative agricole e delle organizzazioni sindacali e professionali. La composizione, i modi di elezione dei rappresentanti dei produttori per ogni comune e di nomina degli altri componenti la consulta saranno determinati in apposito regolamento.

La consulta elegge, nel suo interno, un presidente e un vice presidente

Il piano zonale di sviluppo agricolo adottato dalla consulta va inoltrato al comprensorio o al consorzio intercomprensoriale che lo trasmette, corredato del proprio parere, al consiglio regionale, tramite la giunta regionale.

La consulta si riunisce almeno due volte all'anno e ogni altra volta sia convocata dal suo presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e dura in carica lo stesso periodo dell'organo assembleare del comprensorio.

Alla consulta sono trasmessi, per conoscenza, i provvedimenti degli organi comprensoriali in attuazione delle deleghe.

Il consiglio regionale approva il piano zonale e dispone gli adattamenti necessari per l'armonizzazione con il piano regionale, quello comprensoriale e con gli altri provvedimenti di programmazione.

Art. 27.

L'ente regionale di sviluppo agricolo, istituito con apposita legge, fornisce, su direttive della giunta regionale alle consulte zonali nonchè agli organi dei comprensori, gli elementi tecnici ed economici necessari alla formulazione del piano zonale, con particolare riferimento:

a) alle risorse economiche, utilizzazione del suolo e bilancio delle disponibilità idriche;

b) agli indirizzi agricolo-produttivi;

c) alle strutture di produzione, di servizio e di trasformazione;

d) alla dotazione di servizi scolastici e infrastrutture sociali;

e) alle altre notizie in grado di qualificare le condizioni socio-economiche e la linea di tendenza dello sviluppo del territorio.

L'ente regionale per lo sviluppo agricolo assiste inoltre, su direttive della giunta regionale, le consulte zonali e gli organi dei comprensori nell'espletamento della loro attività.

Fino a quando l'ente regionale di sviluppo agricolo non sarà operante gli elementi tecnici ed economici di cui al primo comma sono forniti dalla giunta regionale.

Art. 28.

In via transitoria fino a quando i comprensori non saranno operanti, il parere di cui al terzo comma dell'art. 26 è espresso dai comitati di comprensorio istituiti ai sensi della apposita legge regionale.

Art. 29.

L'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 6, 9, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23 e 33 è delegato ai comprensori, istituiti con apposita legge regionale, nell'ambito delle direttive e dei piani di spesa per zona e per settore che saranno adottati dal consiglio regionale.

All'ente regionale per lo sviluppo agricolo ed ai consorzi di bonifica, riordinati secondo apposta legge regionale, saranno attribuite funzioni per il conseguimento delle finalità della presente legge ed in particolare degli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 12 e 13.

Fino a quando i comprensori, l'ente regionale di sviluppo agricolo ed i consorzi di bonifica di cui ai commi precedenti, non saranno operanti, le funzioni amministrative di cui alla presente legge e relative agli articoli 5, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 21 e 27, sono esercitate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con l'osservanza delle seguenti norme procedurali:

le domande per la concessione dei contributi sono dirette al presidente della giunta regionale;

le domande per la concessione dei concorsi negli interessi sui prestiti e i mutui sono dirette al presidente della giunta regionale, con la segnalazione dell'istituto od ente esercente il credito agrario prescelto;

la giunta regionale concede le provvidenze e il presidente della giunta regionale provvede, con decreto, alla liquidazione dei contributi e del concorso regionale sugli interessi sulla base di appositi elenchi dei mutui e dei prestiti perfezionati trasmessi dall'istituto od ente finanziatore, assumendosi lo stesso istituto od ente la responsabilità dell'impiego delle somme conformemente alle finalità previste per ogni tipo di intervento;

le domande relative agli articoli 2 e 12 sono trasmesse per il parere alle commissioni provinciali di cui all'art. 6 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2. Le commissioni provinciali sono integrate da un rappresentante delle organizzazioni sindacali nominato dal presidente delle giunte provinciali interessate, su designazione delle organizzazioni sindacali stesse.

Le somme relative agli interventi di cui alla presente legge sono liquidate dal presidente della giunta regionale con proprio decreto e con l'osservanza, in quanto applicabile, del terzo comma del presente articolo.

Art. 30.

Almeno il 50 per cento degli stanziamenti regionali relativi alla presente legge è assegnato al finanziamento di iniziative nelle aree montane e depresse, con particolare riferimento a quelle del Veneto meridionale, riconosciute tali ai sensi delle vigenti leggi, semprechè le domande presentate siano riconosciute idonee per l'accoglimento.

Inoltre deve essere osservata:

la preferenza per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli affittuari, le cooperative di produttori agricoli e le associazioni dei produttori;

la preferenza per i giovani coltivatori diretti che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al precedente art. 29 i comprensori dovranno osservare le disposizioni dei piani di coordinamento e sviluppo dell'agricoltura, le direttive deliberate dal consiglio regionale, nonchè le norme applicative emanate dalla giunta regionale.

Nell'ambito dei singoli comprensori e delle vocazioni produttive zonali, sarà data preferenza, per gli stanziamenti relativi agli anni 1974 e 1975, alle domande di concessione delle provvidenze regionali concernenti il finanziamento dei programmi aziendali e cooperativi relativi ai seguenti settori: zootecnica, orticoltura e bieticoltura, nonchè al finanziamento di strutture cooperative ed associative riguardanti l'aggiornamento tecnico di impianti obsoleti. E' concesso altresì il finanziamento a strutture di secondo e terzo grado in possesso di requisiti di validità economica ed organizzativa tali da assicurare una efficace presenza dei produttori sul mercato.

Art. 31.

I poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate, a norma dell'art. 55, quarto comma, dello statuto, sono esercitati dalla giunta regionale nell'ambito dei criteri direttivi di cui al primo comma del medesimo articolo 55, anche mediante la diramazione di note esplicative, nonchè l'esercizio di poteri ispettivi.

Art. 32.

In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia, di violazione delle leggi o dei criteri direttivi di cui alla presente legge, la giunta regionale può sostituirsi ai comprensori nell'esercizio delle funzioni delegate o promuovere l'adozione del provvedimento di revoca della funzione delegata.

Titolo VIII

PROVVIDENZE A FAVORE DEI GIOVANI COLTIVATORI

Art. 33.

Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, è disposto lo stanziamento annuo di lire 200 milioni.

La concessione dei contributi relativi viene disposta secondo le norme della citata legge regionale.

Titolo IX

CREDITO DI CONDUZIONE

Art. 34.

Il finanziamento disposto dalla legge regionale n. 58 del 18 dicembre 1974 dal titolo « Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura » è aumentato per l'anno 1975 di lire 1.000 milioni.

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.

Il concorso negli interessi sui mutui e prestiti di cui agli articoli 2, 3, 17 e 23 della presente legge è pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate al tasso di interesse stabilito con gli istituti od enti esercenti il credito agrario — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legale, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — e le rate di ammortamento calcolate al tasso d'interesse stabilito dalla normativa statale vigente in materia di finanziamenti agevolati in agricoltura.

Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 17 della presente legge il concorso regionale è concesso anche per il preammortamento ed è pari alla differenza fra l'importo degli interessi calcolato al tasso stabilito con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario al lordo delle eventuali spettanze di cui al primo comma, e il tasso agevolato stabilito dalla normativa statale, secondo quanto disposto al primo comma. Il concorso regionale comunque non potrà superare l'importo di due rate annuali del concorso sull'ammortamento calcolate in conformità al comma precedente.

Art. 36.

I prestiti e i mutui di cui alla presente legge sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto rientranti nelle competenze istituzionali del Fondo stesso.

Art. 37.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli previsti dalle disposizioni di cui all'art. 34, è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di lire 18.340 milioni, alla cui copertura si provvede:

per lire 4.525 milioni mediante detrazione per pari importo del fondo globale iscritto al cap. 725 - partita « Interventi a favore dell'agricoltura » del bilancio di spesa 1974, così come consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

per lire 13.815 milioni mediante detrazione per un importo del fondo globale iscritto al cap. 7250 - partita « Interventi a favore dell'agricoltura » del bilancio di spesa 1975. Per gli interventi relativi agli anni successivi è autorizzata la spesa di lire 9.673 milioni per l'esercizio 1976, di lire 9.840 milioni per l'esercizio 1977, di lire 9.290 milioni per l'esercizio 1978 e di lire 5.090 milioni per l'esercizio 1979.

Nel bilancio di spesa 1975 e seguenti sono iscritti i seguenti nuovi capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 6040 dal titolo « Contributi in conto capitale di cui all'art. 2 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 5.900 milioni per l'esercizio 1975 e di lire 2.900 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978;

Cap. 6060 dal titolo « Concorso negli interessi di cui allo art. 2 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dello agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 1.326 milioni per l'esercizio 1975, lire 1.768 milioni per l'esercizio 1976, lire 2.210 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1996, lire 884 milioni per l'esercizio 1997 e lire 442 milioni per l'esercizio 1998;

Cap. 6070 dal titolo Concorso negli interessi di cui allo art. 3 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dello agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 3.514 milioni per l'esercizio 1975, lire 1.750 milioni per gli esercizi 1976 e 1977 e lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1980;

Cap. 6071 dal titolo « Contributi di cui all'art. 4 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'esercizio 1975 e di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978;

Cap. 6072 dal titolo « Contributi di cui all'art. 5 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1979;

Cap. 6073 dal titolo « Contributi di cui all'art. 7 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978;

Cap. 6074 dal titolo « Concessione delle fidejussioni di cui all'art. 8 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1998;

Cap. 6075 dal titolo « Contributi di cui all'art. 9 della legge « Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978;

Cap. 6076 dal titolo « Contributi in conto capitale di cui all'art. 10 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1975;

Cap. 6077 dal titolo « Contributi in conto capitale di cui all'art. 12 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1975, lire 500 milioni per l'esercizio 1976, lire 300 milioni per gli esercizi 1977 e 1978;

Cap. 6078 dal titolo « Finanziamenti di cui all'art. 13 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1975;

Cap. 6079 dal titolo « Iniziative di cui all'art. 15 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 80 milioni per l'esercizio 1975 e di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1979;

Cap. 6080 dal titolo « Contributi in conto capitale di cui all'art. 16 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 1.260 milioni per l'esercizio 1975 e di lire 450 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1979;

Cap. 6081 dal titolo « Concorso sugli interessi di cui allo art. 17 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 160 milioni per l'esercizio 1975, lire 320 milioni per l'esercizio 1976, lire 480 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1996, lire 320 milioni per l'esercizio 1997 e lire 160 milioni per l'esercizio 1998;

Cap. 6082 dal titolo « Finanziamenti di cui all'art. 19 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1975 e di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978;

Cap. 6083 dal titolo « Contributi di cui all'art. 20 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978;

Cap. 6084 dal titolo: « Finanziamenti di cui all'art. 21 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978;

Cap. 6085 dal titolo « Contributi in conto capitale di cui all'art. 22 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 550 milioni per l'esercizio 1975 e di lire 235 milioni per l'esercizio 1976;

Cap. 6086 dal titolo « Concorso sugli interessi di cui allo art. 23 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1979;

Cap. 6087 dal titolo « Spesa per gli studi e le attività di cui all'art. 27 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1975;

Cap. 6088 dal titolo « Contributi di cui all'art. 33 della legge "Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni" », con lo stanziamento di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1979.

Le somme stanziate annualmente e non utilizzate nell'esercizio di riferimento, saranno utilizzate negli esercizi successivi, a norma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 38.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 34 della presente legge si provvede mediante utilizzazione, nei limiti di lire 1.000 milioni, degli stanziamenti disposti con la legge 11 maggio 1973, n. 13, detraendo dai capitoli:

610 la somma di lire 300 milioni;
620 la somma di lire 300 milioni;
630 la somma di lire 400 milioni.

Di conseguenza la legge 11 maggio 1973, n. 13, viene prorogata di un anno.

Nel bilancio di previsione della Regione — esercizio 1975 — sarà istituito apposito capitolo di spesa con lo stanziamento di lire 1.000 milioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Art. 39.

I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per gli stessi scopi.

Art. 40.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 gennaio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1975, n. 22.

Contribuzione nelle spese di gestione di comprensori di bonifica soggetti a particolare onerosità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 5 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai consorzi di bonifica che, per giacitura del comprensorio, per configurazione e tipo di assetto idraulico-insfrastrutturale e per fenomeni eccezionali di natura idrogeologica, sono gravati da spese per prestazioni superiori alla sopportabilità della contribuenza consortile, al fine della difesa del territorio delle acque esterne ed interne, sono concessi contributi per contenere l'importo della suddetta contribuenza.

Art. 2.

Lo stanziamento disposto per le finalità di cui alla presente legge, è ripartito dalla giunta regionale fra i consorzi di bonifica secondo i criteri seguenti:

a) superficie di contribuenza: 20 per cento;

b) energia utilizzata nell'anno precedente, per il funzionamento degli impianti idrovori, espressa in kw/h: 40 per cento;

c) estensione delle arginature dei corsi d'acqua naturali e artificiali e delle eventuali arginature per la difesa a mare: 20 per cento;

d) onerosità della bonifica idraulica in proporzione agli effettivi importi a ruolo: 20 per cento.

Per i comprensori classificati di bonifica montana i criteri di cui alle lettere *b*) e *d*) del precedente comma sono sostituiti dal seguente: estensione dei corsi d'acqua: 60 per cento.

Art. 3.

Non sono ammessi ai contributi di cui alla presente legge, i comprensori aventi una contribuzione media inferiore a lire 6.000 per ettaro, sulla base del bilancio di previsione e dei ruoli di contribuenza del 1974. Il contributo regionale non potrà portare la contribuenza media ad un importo inferiore a lire 6000 per ettaro.

Per i comprensori classificati di bonifica montana, i contributi sono concessi a prescindere dall'importo della contribuzione media.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in lire 1.190 milioni, si provvede per lire 190 milioni mediante utilizzazione del fondo stanziato al cap. 725 - partita « Istruzione professionale in agricoltura » del bilancio 1974 e per lire 1.000 milioni utilizzando lo stanziamento iscritto al cap. 610 del bilancio di spesa dell'esercizio 1974 disposto dalla legge regionale 11 maggio 1973, n. 13, che di conseguenza viene prorogato di un anno.

Nel bilancio di previsione della Regione — esercizio 1975 — sarà istituito apposito capitolo di spesa con lo stanziamento di lire 1.190 milioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 gennaio 1975

TOMELLERI

(1335)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750790)